



Corruptissima Re Publica plurimae leges (Tacito)

Intervento di Giuseppe Giove - Generale Div. Carabinieri (r.f.i. in ris.)

I fanghi di depurazione o gessi di defecazione sparsi in agricoltura possono seguire tre direttrici:

- Spandimento diretto previo trattamento con calce
- Spandimento come Compost, previo trattamento con processi di degradazione aerobica o anaerobica
- Spandimento come gessi di defecazione, previo trattamento con calce ed acido solforico

pur trattati, può scongiurare la presenza di metalli pesanti, idrocarburi, fenoli, multifenoli o altre sostanze organiche pericolose.

I trattamenti con calce ed acido solforico, secondo gli studi di settore consultati, **non ridurrebbero gli inquinanti presenti** e comunque non i metalli, mentre l'unico trattamento che potrebbe in parte ridurre le sostanze organiche è il **trattamento di fanghi finalizzati alla produzione di compost** essendo trattamento di biodegradazione.

Nessuno di questi ammendanti,

Le citate tre tipologie di trattamento

I DELITTI AMBIENTALI ANALISI E PROBLEMATICHE

A cura di: Gen. Div. Giuseppe avv. GIOVE (ris.)
Mar. Magg. Francesco LOVAGLIO





vengono preventivamente autorizzate tramite **Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)** o quale **Recupero rifiuti con Codice R10**. Il vero problema che, in linea di massima, emerge è che le autorizzazioni rilasciate richiamano solo le leggi settoriali e non i parametri fissati dal testo unico ambientale in tema di rifiuti.

Ciò, come accertato dalla illustrata operazione dei Carabinieri forestali, rende possibile il **possesso di autorizzazioni da parte di chi si occupa dello spandimento pur non essendo in regola** con le

normative ambientali.

Sarebbe quindi auspicabile un **deciso intervento normativo che**, nel caso di fanghi impiegati in agricoltura, **tenga conto sia del D.lgs n.99/1992** (norma specifica), **sia del D.lgs. n.152/2006**; nel caso invece dei gessi di defecazione si dovrebbe invece tener conto sia del **D.lgs. n.75/2010** (norma specifica) sia del **D.Lgs. n.152/2006** (norma generale).

Affidarsi solo ad una corretta e giusta interpretazione delle norme settoriali e generali vigenti senza ben specificare e determinare i comportamenti da seguire

può sempre creare confusione.

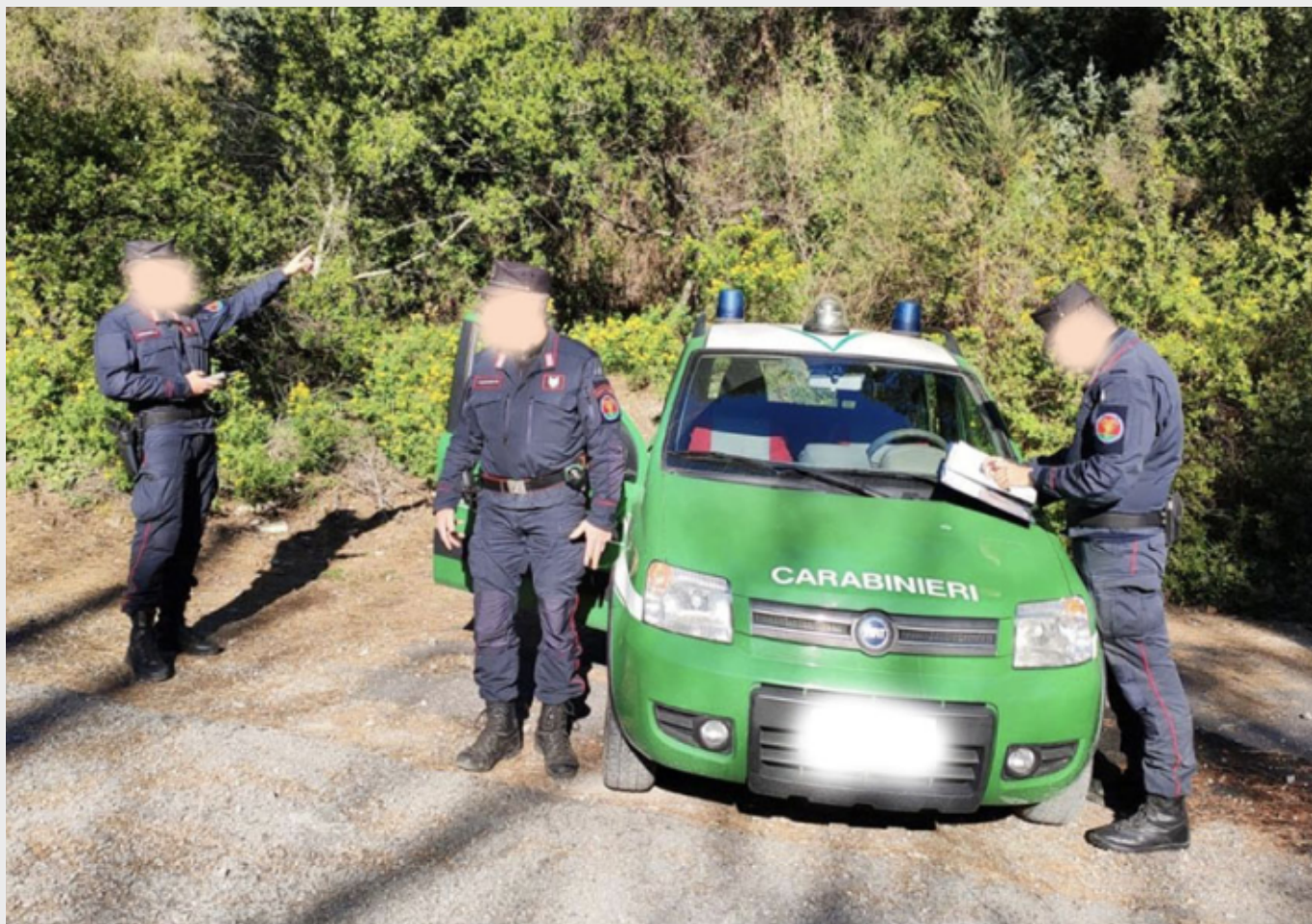
Richiamando quanto statuito dalla Corte di Cassazione sui gessi di defecazione il cui impiego ad uso agricolo non può essere disgiunto dalla perdita della qualità di rifiuto ex art. 184 ter del D.Lgs. n.152/2006, **ed alle quattro condizioni previste da tale articolo perché si perda la qualifica di rifiuto** ovvero in particolare sull'utilizzo di una sostanza che non impatti negativamente su ambiente e salute e sull'esistenza di un mercato e di una domanda, si può tranquillamente sostenere, in riferimento

all'operazione di polizia giudiziaria posta in essere, che **quasi sempre sono i produttori dei gessi di defecazione a pagare gli agricoltori per farsi ritirare il materiale e non viceversa.**

Ciò rende palese la circostanza che ci si trova non di fronte ad un prodotto ma ad un rifiuto la cui necessità di smaltimento comporta perversioni di mercato.

Non poche perplessità ha suscitato il Decreto Legge n.109/2018 (cd. Decreto Genova), convertito con Legge 16 novembre 2018 n. 130 **ha inserito formalmente i**





microinquinanti organici nella norma inerente lo spandimento fanghi ovvero nel D.Lgs. 99/92 (anche se già in tal senso si era espressa la giurisprudenza citata), ma, di fatto, **ha innalzato con limiti abbastanza elevati la concentrazione di inquinanti** quali idrocarburi e toluene per l'utilizzo diretto in agricoltura.

Se si pensa, ad esempio, che **le sentenze richiamate hanno sancito che i fanghi sparsi in agricoltura inquinavano i terreni con concentrazioni di idrocarburi superiori a 50 mg/Kg** (la legge 130/2018 ha portato dette

concentrazioni a ben 1000 mg/Kg) adottando limiti precauzionali, non si può non essere perplessi sulla elevazione di tali limiti.

Circa un anno fa la legge di delegazione europea n.117 del 4 ottobre 2019, all'art.15 ha disciplinato i criteri per il recepimento della direttiva 2018/850/U.E. sulle discariche prevedendo anche una delega per la revisione della normativa sui fanghi.

In particolare i criteri di delega sui fanghi sono previsti dalla lettera b) e prevedono una nuova disciplina in tema di loro utilizzazione,

modificando il D.Lgs 99/92 **al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica** di cui all'art.1, paragrafo 4 della direttiva UE 2018/850 **nel rispetto delle seguenti indicazioni:**

- 1.** Adeguare la normativa alle nuove conoscenze tecnico scientifiche in materia di inquinanti
- 2.** Considerare adeguatamente le pratiche gestionali ed operative del settore
- 3.** Disciplinare la possibilità di realizzare nuove forme di gestione innovative finalizzate in particolare al recupero di

nutrienti ed in particolare del fosforo

4. Garantire la gestione dei fanghi in sicurezza per l'uomo e per l'ambiente

5. Prevedere la predisposizione di specifici piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimità ed autosufficienza

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, di concerto con altri organismi istituzionali ivi compresa la Conferenza



Regioni, **ha elaborato proposte a riguardo che, ad oggi, non hanno avuto sbocchi normativi.**

Naturalmente la partita si gioca molto sulle concentrazioni-soglia di contaminazione e sulla **promozione dell'economia circolare in un contesto che prioritariamente tuteli l'ambiente, i prodotti alimentari e la salute umana**, con l'augurio che nasca una normativa il più semplice e coordinata possibile ("Corruptissima Re Publica plurimae leges", sosteneva Tacito) che **per tutelate il bene indispensabile della vita e delle future generazioni** non ricorra alle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali.

